

DISCIPLINARE IN MATERIA DI "RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 11, DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON LEGGE N. 133/2008 E SS.MM.

ART.1

Oggetto e finalità

Il presente provvedimento disciplina le modalità di applicazione dell'art. 72 ,comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e successive modifiche, in ordine al potere datoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale dei propri dipendenti fin dalla maturazione del requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata ovvero al quarantesimo anno di anzianità contributiva in caso di diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2011, in conformità alla normativa vigente.

Quanto sopra al fine di consentire un ricambio generazionale , di creare opportunità ai giovani per l'accesso al mondo del lavoro nel rispetto delle disposizioni che fissano vincoli alle facoltà assunzionali, di sviluppare attività tecnico scientifiche che comportino l'esigenza di reclutare personale dotato di nuove e specifiche competenze ed abilità , di cogliere opportunità di rinnovamento e di diversificazione delle competenze anche sulla base di progetti di innovazione tecnologica e di ammodernamento, senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi .

ART.2

Condizioni soggettive e limitazioni

Il potere di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene esercitato nei confronti di tutto il personale dipendente, compreso quello dirigenziale/direttivo, fatte salve le seguenti deroghe:

- 1) Direttori/Dirigenti/Responsabili di strutture dell'Ente;
- 2) Responsabili dello svolgimento dei programmi e dei progetti di attività dichiarati strategici per l'Ente determinanti per gli assetti organizzativi e funzionali e per i risultati anche economici e finanziari da conseguire; **accertata situazione di insostituibilità/infungibilità di personale appartenente ai profili tecnico-scientifici in servizio presso gli impianti ed i laboratori degli Istituti certificata con relazione motivata dal Direttore e documentata con atti di data certa;**
- 3) concentrazione di risoluzioni unilaterali in una singola struttura tale da determinare un pregiudizio per le attività di ricerca e la funzionalità dei servizi della stessa e dell'amministrazione.

Nel caso di attribuzione di incarichi di cui ai punti 1 e 2 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dell'incarico. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti relativi a incarichi dirigenziali/direttivi/di responsabilità di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma conferiti prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Al verificarsi della previsione di cui al punto 3, il Presidente, con apposito provvedimento motivato, da adottare con la procedura di cui all'art. 7, dispone l'adozione della deroga. Lo stesso provvedimento dispone anche il limite massimo di prosecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti interessati alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il tempo occorrente all'adozione delle conseguenti misure organizzative.

ART. 3

Condizioni oggettive: requisito contributivo

La risoluzione del rapporto non può avere decorrenza anteriore alla maturazione del requisito di anzianità contributiva previsto per l'accesso alla pensione anticipata, come rideterminato a partire dal 1 gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per il triennio 2016-2018 tale requisito risulta pari ad anni 41 e mesi 10 per le donne e ad anni 42 e mesi 10 per gli uomini. Per i periodi successivi si rinvia agli adeguamenti conseguenti alle variazioni delle aspettative di vita che si succedono con cadenza periodica ai sensi dell'art. 24, comma 13, del decreto legge 201/2011.

Nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato a qualsiasi titolo il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 si procederà ad esercitare la risoluzione unilaterale alla maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva in forza del richiamo all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 effettuato dall'art. 24, comma 20, dell'anzidetto D.L. n. 201/2011.

ART. 4

Integrità del trattamento pensionistico

La risoluzione unilaterale può intervenire solo dopo il raggiungimento di una età anagrafica che non determini una riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 24 su richiamato che risulta fissata a 62 anni di età.

In forza dell'art. 1, comma 113, della legge n. 190/2014 tali riduzioni non trovano peraltro applicazione per coloro che maturano il requisito contributivo utile per maturare il diritto alla pensione anticipata entro la data del 31 dicembre 2017 con la conseguenza che nei loro confronti l'Amministrazione potrà utilizzare la risoluzione unilaterale a prescindere dall'età anagrafica e in qualunque momento anche successivo alla predetta data.

ART. 5

Parità di genere

In ossequio ai principi affermati dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernenti la non discriminazione e la parità di trattamento nel lavoro si stabilisce che il requisito contributivo necessario a rendere operante la risoluzione unilaterale dovrà essere quello corrispondente all'anzianità contributiva più elevata tra i due generi. Conseguentemente alle dipendenti viene esteso, quale condizione per la risoluzione unilaterale, il più elevato requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata agli uomini, **facendo comunque salva la facoltà delle stesse di richiedere l'applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al maturare dell'anzianità contributiva utile per la pensione anticipata.**

ART. 6

Preavviso

L'Amministrazione deve comunicare al dipendente la propria volontà di recesso con un preavviso non inferiore a sei mesi. La comunicazione va effettuata mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e pubblicata nel profilo personale del dipendente su SIPER. La sua efficacia decorrerà dal giorno

successivo a quello di perfezionamento del requisito anzidetto nel rispetto del termine semestrale di preavviso comunicato prima della maturazione del requisito. Le giornate di assenza per ferie, malattia e infortunio non interrompono il decorso del periodo di preavviso.

ART. 7

Procedura

L'Ufficio Trattamento Previdenziale effettua la ricognizione annuale ed i periodici aggiornamenti delle anzianità contributive in possesso dei dipendenti avvalendosi dell'ausilio degli altri Uffici interessati, competenti alla gestione del sistema informatico centrale e dell'archivio documentale, nonché dove possibile degli accessi agli archivi degli istituti previdenziali.

Nel computo dell'anzianità contributiva si deve tener conto di tutti i servizi di ruolo svolti, di quelli utili ex se, del servizio militare riconosciuto utile a pensione con provvedimento dell'Ente previdenziale e comunque dei periodi richiesti a riscatto o ricongiunzione solo in presenza dell'intervenuta accettazione da parte del dipendente dei relativi provvedimenti formali di riconoscimento.

Una volta formato l'elenco questo viene trasmesso con periodicità annuale, per il tramite della Direzione centrale Gestione delle Risorse Umane, al Presidente e al Direttore Generale che unitamente ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori Centrali per la parte di loro interesse effettueranno le valutazioni al fine di individuare l'eventuale applicazione delle deroghe di cui all'art. 2. Dell'applicazione delle deroghe, da disporsi con provvedimento motivato del **Direttore Generale**, da notificare agli interessati, va data informativa al Consiglio di Amministrazione.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene adottata con provvedimento del Direttore Generale, comunicato all'interessato con preavviso di sei mesi e senza che ciò dia luogo a riduzioni percentuali del trattamento di pensione anticipata. A conclusione, salvo il caso di accoglimento da parte del Direttore Generale della eventuale richiesta di riesame presentata dal dipendente per carenza del requisito contributivo, l'Ufficio Trattamento Previdenziale adotta il formale provvedimento definitivo di cessazione dal servizio.

La risoluzione unilaterale risolve il rapporto di lavoro subordinato ed il contratto individuale.

ART. 8

Decorrenza

Il presente disciplinare diverrà eseguibile dalla data di approvazione del Consiglio di amministrazione e sarà pubblicato all'albo dell'Ente.